COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 445

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 445

Comunicazione al Presidente:

PRESIDENTE 446
TOZZI CONDIVI 446

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

PITZALIS: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43);

PITZALIS e FRANCESCHINI: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44) 446

PRESIDENTE 446, 449
ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 446, 449
FRANCESCHINI 448
TOZZI CONDIVI 446, 448

Disegno e proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (2313);

PITZALIS: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Amministrazioni autonome di Enti autonomi territoriali (2858) 449

PRESIDENTE 449, 450, 451
BERLOFFA, *Relatore* 450
BRESSANI 450
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 449, 450, 451
TOZZI CONDIVI 451

Votazione segreta:

PRESIDENTE 451

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carcaterra e Dietl.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Martuscelli e Di Primio sono sostituiti rispettivamente, per i provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, dai deputati Della Briotta e Scricciolo.

Comunicazione al Presidente.

TOZZI CONDIVI. Desidero comunicarle, signor Presidente, che nel corso della seduta di ieri pomeriggio in Assemblea ho creduto di dover spendere la parola anche a nome della nostra Commissione, in merito ad un emendamento che era stato presentato, e mediante il quale si intendeva modificare l'ordinamento del Ministero dell'agricoltura, aumentare gli organici, e via di seguito. A mio avviso, l'istanza avrebbe dovuto essere presentata alla nostra Commissione che in questo campo ha una competenza primaria.

In seguito alla mia ferma opposizione l'emendamento è stato ritirato. Ho desiderato fare questa comunicazione onde essere confortato dal parere della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero dare atto all'onorevole Tozzi Condivi per il suo ottimo intervento perfettamento coerente con gli intenti della nostra Commissione, e per aver impedito l'approvazione di una legge non perfettamente costituzionale, almeno da questo punto di vista.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale (43); Pitzalis e Franceschini: Modifiche e integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale; e d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini: modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

In assenza del Relatore, onorevole Armato, l'onorevole Tozzi Condivi è pregato di sostituirlo. L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il nuovo testo è stato predisposto dal Comitato ristretto d'accordo con tutti i rappresentanti delle varie delegazioni della Commissione e, quindi, tiene conto di tutte le difficoltà che erano state sollevate.

Ritengo, pertanto, inutile ogni ulteriore spiegazione e delucidazione del testo unificato, e sono sicuro di ottenere l'assenso della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La collaborazione tra i presentatori del provvedimento ed il Governo ha dato luogo a questo nuovo testo, al quale naturalmente il Governo è favorevole. Esso è già stato abbondantemente discusso, almeno nella sua impostazione generale, da questa Commissione in sede referente. Siamo lieti che con questo provvedimento si provveda ad equiparare la carriera e le condizioni dei segretari economi e del personale di amministrazione delle scuole tecniche-professionali con quelle del personale delle scuole e degli istituti classici.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha proposto un testo modificato della proposta n. 43, proponendo l'assorbimento della proposta di legge n. 44.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il personale addetto alle infermerie dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, con le mansioni di infermiere (in possesso del relativo patentino) che abbia almeno un anno di servizio effettivo, è inquadrato nella carriera degli aiutanti tecnici di cui all'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, al coefficiente iniziale.

A tale personale è riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, il servizio comunque prestato, presso la stessa o in altra amministrazione, anteriormente alla nomina in ruolo.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'articolo 10, primo comma, della legge 22 novembre 1961, n. 1282, le parole: « nei periodi trascorsi », sono sostituite dalle parole: « né i periodi trascorsi ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le promozioni sono conferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ordine di anzianità, agli impiegati che nell'ultimo triennio o nel minore periodo di tempo richiesto per le promozioni stesse abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a « buono ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli assistenti degli istituti tecnici commerciali e commerciali per geometri di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari e Udine sono inquadrati nella qualifica di insegnanti tecnici pratici previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 e successive modificazioni con l'anzianità posseduta nella qualifica di assistenti.

Gli assistenti in servizio a tempo indeterminato negli istituti di cui al precedente comma, sono inquadrati, previo esame-colloquio, nei ruoli ordinari con la qualifica di insegnanti tecnici pratici. L'anzianità posseduta nel servizio non di ruolo è utile ai soli fini della anticipazione degli scatti ed entro il limite massimo di quattro anni.

(*È approvato*).

ART. 4.

Al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono aggiunte in fine le parole: « maggiorata di anni 4 per gli ex combattenti, gli orfani e le vedove di guerra, i profughi e gli appartenenti alle altre categorie previste dall'articolo 1, penultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che non beneficiarono della riduzione da 6 a 2 anni del periodo di servizio richiesto per l'inquadramento nei predetti ruoli speciali transitori e aggiunti.

Il secondo comma dello stesso articolo 13 è sostituito dal seguente:;

« Il personale non di ruolo delle carriere di cui al primo comma del presente articolo, che non fu inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti pur possedendo i requisiti per tale inquadramento e il personale non di ruolo appartenente alle stesse carriere in servizio alla data del 1° giugno 1966 che abbia compiuto o compia un periodo di servizio di anni 6, ridotto a 2 per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari anche in soprannumero alle piante organiche di ciascun Ente scolastico interessato al coefficiente iniziale delle rispettive carriere.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il riconoscimento del servizio prestato dal personale delle carriere di concetto, esecutivo e ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale cui è stato applicato l'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376, o che prima del passaggio nel ruolo ordinario per vincita di concorso o per applicazione di legge, sia stato inquadrato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, anche se il passaggio nel ruolo ordinario sia intervenuto nel periodo intercorrente tra l'applicazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 24 novembre 1961, n. 1282.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il servizio di ruolo, di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad applicato o equiparata, sarà riconosciuto, per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficienti per un massimo di quattro anni.

Il riconoscimento del servizio di cui al precedente comma è esteso agli applicati di segreteria, in possesso del titolo di studio di ragioniere, i quali per concorso, siano passati nel ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari-ragionieri-economi.

È abrogato il secondo comma all'articolo 14 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

(*È approvato*).

ART. 7.

Le norme contenute nei commi terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale assunto a norma dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o di altre disposizioni, e successivamente passato nelle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi.

(*È approvato*).

ART. 8.

La data « 30 settembre 1953 » di cui all'articolo 18 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, deve intendersi « 30 settembre 1933 ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Ai segretari-ragionieri-economi superiori ed ai censori di disciplina principali di seconda classe promossi nel primo quinquennio di applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per scrutinio o per esame, alla qualifica superiore sarà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità superiore agli anni tre, eventualmente acquisita nella qualifica di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 10.

Ai segretari-ragionieri-economi di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio viene riconosciuto ai fini giuridici ed economici il servizio prestato come vice segretario di cui all'articolo 42 della legge 15 giugno 1931, n. 889, modificata dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 107.

(*È approvato*).

ART. 11.

Con decorrenza 2 ottobre 1962, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, la pensione dei segretari-ragionieri-economi superiori e dei censori di disciplina di seconda classe cessati dal servizio prima della predetta data e con almeno tre anni di anzianità nel coefficiente 402, sarà commisurata al trattamento economico iniziale del coefficiente 500 aumentato di tanti scatti biennali quanti necompetono al detto personale in relazione all'anzianità superiore agli anni tre eventualmente acquisita nel coefficiente 402 alla data di cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

ART. 12.

Le aliquote dei posti vacanti di segretario-ragioniere-economo capo, previste dal secondo comma della nota *b*), di cui alla tabella *D* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono così modificate: due terzi per merito comparativo ed un terzo mediante concorso per esami, ferme restando le norme per le promozioni e per la partecipazione agli esami previsti nella stessa nota *b*). I posti non assegnati dopo l'espletamento di ogni singolo concorso per esami verranno conferiti per merito comparativo ai segretari-ragionieri-economi superiori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

I segretari-ragionieri-economi capo ai quali vengono attribuite ai sensi della legge 22 novembre 1961, n. 1282, funzioni ispettive, assumono la denominazione di ispettori contabili.

(*È approvato*).

ART. 13.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale dovute all'assenza dei titolari ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche e in soprannumero alle stesse piante organiche ma sempre nei limiti delle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, i consigli di amministrazione, degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale e di convitti annessi, possono procedere all'assunzione provvisoria di personale straordinario, fornito del prescritto titolo di studio, per mansioni relative alle carriere previste dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282. A tale personale compete, per il solo periodo di effettivo servizio il trattamento economico iniziale della carriera della corrispondente categoria di personale di ruolo.

Il personale straordinario di cui al primo comma del presente articolo potrà essere mantenuto in servizio, in assenza dei titolari, per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico. Il predetto servizio potrà essere valutato solamente quale titolo preferenziale nei concorsi banditi per i posti di ruolo vacanti previsti dalle piante organiche.

L'onorevole Franceschini ha chiesto la soppressione di questo articolo.

FRANCESCHINI. La soppressione di questo articolo è stata anche chiesta dall'Ufficio della riforma dell'amministrazione, perché esso dà eccessiva discrezionalità.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Concordo con le motivazioni apportate dall'onorevole Franceschini, però vorrei sapere se esistono delle norme transitorie che, in caso di necessità, consentano delle assunzioni provvisorie straordinarie. Siamo, infatti, in tema di necessità della scuola e se la necessità non esiste l'articolo 13 può anche essere eliminato, ma qualora esistesse e mancassero le disposizioni per

le assunzioni provvisorie e straordinarie, l'Amministrazione scolastica si troverebbe in grave imbarazzo.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario alla soppressione dell'intero articolo, però penso sarebbe bene eliminare l'inciso compreso nella terza e quarta riga del primo comma, cioè dalle parole: « ... e in soprannumero », alle parole: « ... n. 1282 ». Questo perché sono d'accordo che per quanto riguarda la necessità organica del funzionamento qualche assunzione provvisoria si può rivelare oltremodo utile, ma quell'inciso lascia troppo discrezionalità al Consiglio d'Amministrazione, il che è pericoloso per un eccessivo aumento del personale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Franceschini.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 13 rimane, pertanto, così formulato:

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale dovute all'assenza dei titolari ai posti di ruolo previsti nelle piante organiche i consigli di amministrazione, degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, possono procedere all'assunzione provvisoria di personale straordinario, fornito del prescritto titolo di studio, per mansioni relative alle carriere previste dalla legge 22 novembre 1961, n. 1282. A tale personale compete, per il solo periodo di effettivo servizio il trattamento economico iniziale della carriera della corrispondente categoria di personale di ruolo.

Il personale straordinario di cui al primo comma del presente articolo potrà essere mantenuto in servizio, in assenza dei titolari, per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico. Il predetto servizio potrà essere valutato solamente quale titolo preferenziale nei concorsi banditi per i posti di ruolo vacanti previsti dalle piante organiche.

Lo metto in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

All'onere di 85 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per la quota corrispondente alla metà del predetto onere, con le ordinarie disponibilità dei capitoli nn. 123, 124, 129, 132 e 135 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale e per l'intera quota dell'onere stesso con le ordinarie disponibilità dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali (2313) e della proposta di legge Pitzalis: Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Amministrazioni autonome di Enti autonomi territoriali (2858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (2313) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Pitzalis: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Come la Commissione ricorderà, esaurita la discussione generale, lo studio della materia fu demandato ad un Comitato ristretto, il cui primo testo approvato nei singoli articoli, fu rimesso alla Camera. Successivamente, lo stesso Comitato ristretto, ha formulato un nuovo testo, sostanzialmente accettato dal Governo e dai deputati che richiesero la remissione alla Camera e che successivamente la ritirarono proprio in adesione al nuovo testo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero fare una dichiarazione preliminare. Il testo elaborato dal Comitato ristretto non è stato concordato con il Governo, data l'assenza di quest'ultimo dai lavori del Comitato stesso. Pertanto, io chiedo che il testo dell'articolo 1 rimanga quello a suo tempo concordato, con la inclusione della frase: « per le aziende con più di mille dipendenti ». Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4, poi,

è evidente che trattasi di articoli di oscura interpretazione. Pertanto, io proporrò un altro testo, di identica sostanza, ma tecnicamente di migliore formulazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1, nel testo unificato del Comitato ristretto:

« I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di comuni con popolazione superiore a 100.00 abitanti, Presidenti di Enti e di aziende con amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto:

«I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche di Consigliere comunale e Consigliere provinciale, esclusi i dipendenti per i quali a norma dell'articolo precedente è prevista l'aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per migliorare la forma, non sarebbe forse meglio sopprimere le parole: « a norma dell'articolo precedente » ?

BRESSANI Non sono d'accordo. Il senso di questo inciso è proprio il riferimento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Anch'io sono dello stesso parere.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3, nel testo proposto dal Sottosegretario Gaspari:

Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, spetta il seguente trattamento economico:

1) l'indennità di carica, se deliberata dall'Ente od Azienda, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) un assegno, sempre a carico dell'Ente od Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva, pari all'eventuale eccedenza tra il trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, prevista dalle vigenti disposizioni per la qualifica o grado ricoperte nell'Amministrazione di appartenenza ed i 4/10 della predetta indennità di carica;

3) le quote di aggiunta di famiglia, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione di appartenenza provvede altresì al versamento dei rispettivi fondi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle ritenute erariali, nonché delle trattenute relative al tratamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Le altre eventuali trattenute gravanti sulla parte dello stipendio calcolato al netto, vengono operate dall'Ente od Azienda presso cui l'impiegato ricopre la carica elettiva sull'assegno di cui al n. 2 del precedente comma e versate all'Amministrazione di appartenenza che provvede ai relativi adempimenti.

Qualora l'Ente o l'Azienda presso cui il dipendente ricopre la carica elettiva non abbia deliberato l'attribuzione dell'indennità di carica, al personale di cui trattasi viene corrisposto a carico dell'Ente od Azienda un assegno pari al trattamento netto di stipendio, paga o retribuzione, previsto per la qualifica o per il grado ricoperti nell'Amministrazione di appartenenza.

In tal caso si applicano le disposizioni contenute nel n. 3) del primo comma e nel secondo comma del presente articolo.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 3, desidero dare lettura dell'articolo 4 nel testo proposto dal Sottosegretario Gaspari, per una migliore valutazione di tutto il trattamento riservato al personale di cui tratta la legge:

ART. 4.

Al personale di cui all'articolo 2 della presente legge competono, oltre al trattamento ordinario, gli assegni e le indennità per servizio e funzioni di carattere speciale, i compensi per speciali prestazioni ed il compenso per lavoro straordinario, in relazione ai servizi effetivamente prestati.

BERLOFFA, *Relatore*. Probabilmente dovremo chiedere altri chiarimenti in riferimento alla nuova articolazione prevista dall'articolo 3.

Desidero domandare al Governo se la condizione prevista dall'articolo 4 nella sua ultima parte « in relazione ai servizi effettivamente prestati » si riferisce solo al compenso per lavoro straordinario o anche alla indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, quale compenso per speciali prestazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con l'articolo 1 si è considerato in servizio l'amministratore che svolge una certa funzione. Nell'articolo 2 sono stati individuati altri amministratori, le cui prestazioni amministrative hanno un carattere meno intenso da quelle previste dall'articolo 1 e per questo si è detto che non è necessario il collocamento in aspettativa.

È chiaro che il concetto, che guida l'articolo 2, non può essere che quello che guida l'articolo 1, cioè per quella parte di lavoro, che gli amministratori svolgono, essi devono essere considerati in servizio. Per queste ragioni, se questo personale si reca tre ore al giorno in comune e poi nel pomeriggio fa quattro ore di lavoro straordinario, esso deve essere pagato. Cioè, il legislatore ordinario li considera in servizio effettivamente, come quando si trovano nel loro ufficio.

Mi pare che ciò corrisponda ad una visione di globalità e di coerenza in tutti i suoi aspetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha predisposto l'articolo 5 nella seguente formulazione:

« I periodi di aspettative e di assenza previsti dalla presente legge sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza sanitaria ».

Vi è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tozzi Condivi, di cui do lettura:

« L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata – ai fini del periodo di prova – legittimo impedimento per tutta la durata del mandato ».

L'onorevole Scotoni ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5. Esso ha semplicemente carattere dichiarativo, nel senso di non consentire eventuali interpretazioni limitative quanto agli effetti, al periodo di aspettativa:

« I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini effettivamente prestati ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Sono d'accordo sull'emendamento sostitutivo Scotoni.

PRESIDENTE. Con la riserva di coordinamento, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Scotoni, accettato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Vi è poi l'emendamento Tozzi Condivi:

« L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata – ai fini del periodo di prova – legittimo impedimento per tutta la durata del mandato ».

TOZZI CONDIVI. Noi abbiamo un anno di prova ed un anno in cui il legittimo impedimento può durare. Noi diciamo che è l'impedimento che dura non il periodo di prova.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato, a seguito delle proposte Scotoni e Tozzi Condivi:

« I periodi di aspettativa e di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati.

L'aspettativa, di cui all'articolo 1, è considerata – ai fini del periodo di prova – legittimo impedito per tutta la durata del mandato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge PITZALIS: « Norme relative alla carriera di concetto del ruolo dei segretari-ragionieri-economi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale » (43).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 43, dichiaro assorbita la proposta di legge n. 44.

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (2313):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2313, dichiaro assorbita la proposta di legge n. 2858.

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Cavallari, Colleselli, Della Briotta, Dell'Andro, Gullo, Jacometti, Li Causi, Lizzero, Mattarella, Nannuzzi, Nucci, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Scricciolo, Tozzi Condivi, Zucalli.

Sono in congedo:

Carcaterra e Dietl.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO